



**POLIZZA DI ASSICURAZIONE  
DELLA RESPONSABILITA' CIVILE  
PRODOTTI AERONAUTICI E DELLA RESPONSABILITA'  
CIVILE DERIVANTE DA GROUNDING**

**Contraente/Assicurato:**      **Xxxxxx**  
Via xxxxx, xx  
00000 Xxxxx (xx)  
00000000000

**Durata della polizza:**      dalle ore 24.00 del 01.0x.20xx  
alle ore 24.00 del 01.0x.20xx

**Determinazione del premio annuo:**

Premio imponibile annuo:	EUR	00.000,00
Imposta 22,25%:	EUR	0.000,00
Premio finito annuo:	EUR	00.000,00

**Frazionamento del premio:** xxxx**Intermediario:** xxx

La polizza è costituita dalla presente Scheda di Polizza, dalle Norme Comuni a tutte le Sezioni, dalle Condizioni Generali di Assicurazione, dalle Condizioni Speciali di Assicurazione richiamate e dai seguenti Allegati:

- AVN 38B - Nuclear Risk Exclusion Clause
- AVN 111 – Sanctions and Embargo Clause
- AVN46B Noise and Pollution and Other Perils Exclusion Clause

**DEFINIZIONI**

Nel testo che segue si intende per:

**Aeromobile:** la macchina per il trasporto aereo di persone o Cose, come definito dalle norme vigenti;

**Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione;

**Assicurato Aggiunto,** i soggetti terzi che, preventivamente indicati dal Contraente/Assicurato, quali, a titolo puramente esemplificativo e non limitativo, clienti, fornitori, sub-fornitori e partner di programma, beneficiano della stessa copertura assicurativa dell'Assicurato;

**Avvenimento:** un sinistro o una serie di sinistri verificatisi durante il periodo coperto dall'Assicurazione, riconducibile a cause, circostanze e condizioni comuni o collegate;

**Consegna,** l'atto formale di emissione del verbale di consegna dell'aeromobile al Cliente ovvero di qualsiasi altro documento che provi detta consegna in conseguenza del quale l'aeromobile non è ulteriormente garantito dalle assicurazioni Corpi ed RC aeromobili;

**Contraente:** il soggetto che stipula il contratto di assicurazione;

**Corpo:** l'aeromobile come sopra definito escluso il "gruppo propulsore";

**Cose:** gli oggetti materiali (inclusi locali od edifici) diversi da Aeromobili, e gli animali;

**Equipaggiamento,** le apparecchiature dedicate a collaudo, monitoraggio e simili, comprese quelle di qualsiasi tipo, utilizzate in relazione all'uso e/o alla configurazione dell'aeromobile, imbarcate e/o facenti parte dello stesso;

**Esercente:** colui che assume l'esercizio dell'aeromobile ai sensi dell' art. 874 cod. nav;

**Fatturato:** l'importo corrispondente alla somma di tutte le fatture emesse dall'Assicurato durante il periodo di assicurazione in relazione ai prodotti aerospaziali venduti;

**Fornitori,** i soggetti che forniscono all'Assicurato, direttamente o tramite terzi (agenti, rappresentanti ecc.),



componenti, accessori e parti di cui l'Assicurato non possieda i dati tecnici di costruzione (disegni esecutivi, specifiche di processo ecc.) in quanto i dati suddetti sono di proprietà degli stessi;

**Franchigia:** l'importo da dedurre dall'ammontare del danno risarcibile che rimane a carico dell'Assicurato;

**Giacenza:** il periodo in cui l'aeromobile non è in volo né in rullaggio così come definiti;

**Grounding:** l'interruzione totale – con o senza sospensione o ritiro del certificato di navigabilità – dell'attività di volo di uno o più aeromobili, decretata nell'interesse della sicurezza dalle Competenti Autorità Aeronautiche. Tale interruzione dovrà essere conseguente a difetti accertati o sospettati, in almeno due aeromobili ed inoltre dovrà essere decisa contemporaneamente nei confronti di tutti gli aeromobili, soggetti all'Autorità Aeronautica decretante il "grounding" che si trovino nelle medesime condizioni, indipendentemente dal numero degli stessi che determineranno in concerto la risarcibilità dei danni da "grounding" a norma della presente polizza. Ai fini dell'operatività dell'assicurazione, lo stato di "grounding" dovrà essere inoltre decretato a seguito di un sinistro aeronautico;

**Gruppo propulsore:** **a)** per gli aeromobili ad ala fissa: ciascun motore completo degli accessori e di tutte le parti necessarie al loro funzionamento e ad essi direttamente collegate, comprese le protezioni, eventuali eliche e radiatori; **b)** per gli aeromobili ad ala rotante: ciascun motore completo degli accessori e di tutte le parti necessarie al suo funzionamento ad esso direttamente collegate; l'insieme del rotore principale e relativa trasmissione; l'insieme del rotore anticoppia e relativa trasmissione; con l'intesa che ognuno di detti insiemi costituisce un gruppo separato;

**Indennizzo:** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

**Lavorazione:** ogni operazione di lavorazione, installazione, ispezione, controllo, revisione, riparazione e manutenzione in genere di prodotti aeronautici. Non sono considerate lavorazioni le attività di progettazione, costruzione, assemblaggio, modifica e commercializzazione di prodotti aeronautici.

**Massimale:** il limite massimo dell'esposizione economica che la Società assume attraverso il contratto di Assicurazione;

**Partner,** qualsiasi soggetto terzo con il quale l'Assicurato abbia stipulato un qualsivoglia accordo commerciale e/o contratto che sia finalizzato, a titolo puramente esemplificativo e non limitativo, alla realizzazione e/o commercializzazione congiunta di un prodotto, o alla fornitura di un servizio, che rientrino nell'attività descritta nell'oggetto sociale dell'Assicurato stesso;

**Passeggeri,** tutte le persone che trovandosi a bordo di un aereo non sono né personale navigante né tecnici;

**Perdita totale:** il danno che si verifica quando l'aeromobile è perduto o è diventato assolutamente inabile alla navigazione aerea e non riparabile oppure quando mancano sul posto i mezzi di riparazione, e questi non possono essere provveduti facendone richiesta altrove, né l'aeromobile può essere trasportato in luogo ove siano tali mezzi; si ha altresì la perdita totale quando l'aeromobile si presume perduto;

**Pilota,** il titolare di una licenza aeronautica e delle relative abilitazioni, autorizzato a pilotare aeromobili civili o militari;



**Polizza:** il contratto di Assicurazione;

**Premio:** la somma dovuta alla Società quale corrispettivo per l' Assicurazione;

**Prodotto aeronautico:** l'aeromobile finito, i singoli componenti dello stesso ed in genere tutto quanto viene impiegato in relazione al suo funzionamento o utilizzo a terra ed in volo. Non sono comunque considerati aeromobili gli hovercraft, i satelliti, i missili, i veicoli spaziali, i relativi equipaggiamenti ed in genere tutto quanto viene impiegato in relazione al loro funzionamento ed utilizzo a terra in volo e nello spazio;

**Prodotto aeronautico militare:** quello che è in proprietà od in uso o possesso di Forze Armate o dei servizi militari o paramilitari in genere, salvo che si tratti di prodotto aeronautico agli stessi dato in affitto od a noleggio con regolare contratto;

**Rischio:** la probabilità che si verifichi il Sinistro;

**Rullaggio,** ogni manovra di spostamento dell'aeromobile effettuata sulla superficie, in movimento autopropulso, escluse quelle rientranti nel volo come di seguito definito;

**Sinistro:** il verificarsi del fatto accidentale e dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;

**Società Appaltatrici,** le imprese che eseguono parti finite (o parziali lavorazioni ad esse inerenti) in base a dati tecnici di dettaglio (disegni esecutivi, specifiche di processo ecc.) di proprietà dell'Assicurato o dal medesimo approvati o, comunque, sottoposti alle sue procedure di controllo della qualità;

**Veicolo,** ogni mezzo circolante sulla superficie terrestre adibito a trasporto di persone e/o cose;

**Vita operativa,** il periodo di tempo nel quale, secondo le specifiche del costruttore, un prodotto aeronautico può esplicare efficacemente le funzioni per cui è stato progettato e costruito;

**Volo,** il periodo che intercorre dall'inizio della corsa di decollo fino al termine di quella di atterraggio.



## NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

### Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione

#### Garanzia a) R.C. Prodotti

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge nella sua qualità di fabbricante o di altra qualità specificata in polizza a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi compreso l'acquirente dai prodotti aeronautici dallo stesso fabbricati quali indicati in polizza - quando detti prodotti (aeromobili o parti di essi) non siano più di proprietà o comunque in possesso, cura o custodia dell'Assicurato - per morte o lesioni personali e per danneggiamenti materiali a cose in conseguenza di un fatto accidentale. Non è considerato di proprietà dell'Assicurato ai fini di cui sopra il prodotto aeronautico venduto con patto di riservato dominio o con contratto "leasing".

#### Garanzia b) R.C. per mancato uso di prodotto aeronautico derivante da "grounding"

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento ai proprietari e/o esercenti degli aeromobili finiti, per danni da perdita d'uso conseguente a grounding degli aeromobili stessi.

La garanzia comprende i casi di grounding, indipendentemente dalla loro durata e da quando essi siano decretati, che abbiano origine da un sinistro aeronautico risarcibile a termini della presente polizza e verificatosi durante il periodo di vigenza della stessa.

#### Garanzia c) R.C. Postuma per danni a persone e cose

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale interesse e spese, di danni involontariamente cagionati a terzi - dopo la riconsegna - delle lavorazioni eseguite su prodotti aeronautici, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale.

### Art. 2 - Inizio e termine della garanzia

#### Garanzia a) R.C. Prodotti

L'assicurazione vale per quei sinistri verificatisi durante il periodo di efficacia del contratto. In caso di aeromobile disperso, il sinistro si intende accaduto al momento delle ultime notizie o, in mancanza, al momento dell'ultimo decollo.

#### Garanzia b) R.C. per mancato uso di prodotto aeronautico derivante da "grounding"

La garanzia è valida per tutti i casi di "grounding" che abbiano inizio durante il periodo di efficacia del contratto (senza riguardo alla durata di ognuno di essi).

#### Garanzia c) R.C. Postuma per danni a persone e cose

La garanzia è valida per 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data di riconsegna dei prodotti aeronautici oggetto delle lavorazioni.

### Art. 3 - Gestione delle vertenze di danno - Spese di Difesa

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione dalle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. L'Assicurato deve astenersi inoltre dall'effettuare pagamenti, assumere obblighi o sostenere spese senza il preventivo consenso della Società. La Società ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio che gli derivi dall'inadempimento di tali obblighi. Le spese di difesa sono a carico della Società nel limite del quarto del massimale applicabile al danno a cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese di difesa verranno ripartite fra la Società e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. *La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe ed ammende né delle spese di giustizia penale.*

### Art. 4 - Esclusioni

#### 4.1 Garanzia a) R.C. Prodotti - Garanzia c) R.C. Postuma per danni a persone e cose

Sono esclusi dalla garanzia:

- a) *i danni risultanti dal fatto che il prodotto od il lavoro eseguito non siano in grado di fornire le prestazioni o di servire all'uso cui sono destinati;*



- b) *i danni o spese reclamati per il ritiro dal mercato di prodotti in genere, le spese di riparazione, sostituzione e/o rimpiazzo degli stessi, l'importo pari al loro controvalore, nonché le spese di rifacimento dei lavori eseguiti;*
- c) *i danni agli aeromobili di proprietà, in possesso o eserciti dall'Assicurato, agli aeromobili che lo stesso abbia in prestito o locazione o che siano dallo stesso utilizzati, impiegati ovvero affidati alla sua cura, custodia e controllo;*
- d) *i danni che le persone, in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano in occasione di lavoro o di servizio;*
- e) *i danni derivanti da responsabilità incombente sull'Assicurato unicamente nella sua qualità di proprietario di un aeromobile o di materiale aeronautico;*
- f) *i danni da perdita d'uso di un aeromobile che non sia danneggiato o distrutto in un sinistro; per contro i danni da perdita d'uso saranno coperti nel caso in cui l'aeromobile che abbia effettuato un atterraggio forzato;*
- g) *i danni da rumore, vibrazioni, boom sonico e qualsiasi altro fenomeno ad essi associato, nonché da inquinamento e contaminazione di qualsiasi genere, da interferenze elettriche ed elettromagnetiche, da impedimento ed interferenza nell'esercizio del diritto di proprietà in tutta la sua estensione, a meno che non siano causati da sinistro aereo, esplosione o collisione, o da emergenza in volo registrata dagli appositi strumenti di bordo – derivanti da avaria o difetto del prodotto assicurato.*
- h) *i danni derivanti da prodotti aeronautici fabbricati, riparati, revisionati, venduti, forniti o distribuiti antecedentemente alla data di effetto della presente polizza.*

#### **4.2 Garanzia b) R.C. per mancato uso di prodotto aeronautico derivante da “grounding”**

Sono esclusi dalla garanzia:

- a) *il pregiudizio derivante dalla perdita d'uso di qualsiasi aeromobile militare o parte di esso;*
- b) *il pregiudizio derivante dalla perdita d'uso di qualsiasi aeromobile la cui attività è stata interrotta con lo scopo essenziale di effettuare lavori di manutenzione, revisione normale o modifiche;*
- c) *i danni derivanti da prodotti aeronautici fabbricati, riparati, revisionati, venduti, forniti o distribuiti antecedentemente alla data di effetto della presente polizza.*

#### **4.3 Esclusioni riguardanti tutte le garanzie**

Sono esclusi dalla garanzia:

- a) *i prototipi, la responsabilità derivante dalla progettazione e/o costruzione di aeromobili a getto, nonché la fornitura di parti di tali aeromobili;*
- b) *la responsabilità civile assunta convenzionalmente, salvo che si tratti di responsabilità che sarebbe ugualmente a termini di legge rimasta a carico dell'Assicurato;*
- c) *i danni per la perdita d'uso di qualsiasi aeromobile causata da omissione gravemente colposa dell'Assicurato per non aver preso le misure necessarie al fine di procurare o consegnare all'acquirente o all'esercente del detto aeromobile il prodotto aeronautico necessario per la rimessa in efficienza e servizio dell'aeromobile;*
- d) *i danni corporali, i danni materiali, la distruzione di beni (compresi gli aeromobili) e la perdita d'uso intenzionalmente causati dall'Assicurato, salvo che si tratti di un fatto intenzionale di un dipendente senza il consenso e la conoscenza dell'Assicurato;*
- e) *i danni da guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia guerra dichiarata o meno) guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;*
- f) *i danni da sciopero, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori;*
- g) *i danni da azioni di una o più persone, agenti o meno per conto di una Potenza sovrana, compiute a scopo politico o religioso, anche se il danno derivante da tali azioni sia accidentale;*
- h) *i danni da atti dolosi, salvo quanto stabilito al punto d) e gli atti di sabotaggio;*
- i) *i danni da confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo ed uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o “de facto”) o altra Autorità nazionale o locale;*
- j) *i danni da dirottamento forzato o sequestro illegale o esercizio indebito di controllo sull'aeromobile o sull'equipaggio dell'aeromobile in volo (inclusi i tentativi di sequestro illegale o controllo indebito);*
- k) *i danni da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazione provocata dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.*
- l) *gli importi che il Contraente/Assicurato sia condannato a pagare a titolo punitivo (“punitive” o “exemplary damages”);*



#### **Art. 5 – Limiti Territoriali**

L'Assicurazione è valida per gli avvenimenti che si verifichino in qualsiasi parte del mondo.

#### **Art. 6 – Pagamento del Premio – Decorrenza e Periodo di Assicurazione**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza a condizione che il premio venga versato entro i 30 giorni successivi al medesimo.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

#### **Art. 7 – Regolazione del Premio**

Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ogni annualità assicurativa o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni anno di assicurazione o della minor durata del contratto, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari

#### **Art. 8 – Variazione dell'Assicurato**

Nel caso di fusione della Società assicurata con una o più altre, il contratto – salva diversa volontà delle parti – potrà continuare con la Società incorporante o quella che risulterà dalla fusione; nel caso di trasformazione, di cambiamento di denominazione o di ragione sociale, il contratto potrà continuare con la Società nella sua nuova forma o sotto la nuova denominazione o ragione sociale, salvo sempre diversa volontà delle parti. Nei casi di scioglimento della Società assicurata o della sua messa in liquidazione, il contratto continua fino alla chiusura della liquidazione.

Le variazioni sopra indicate devono essere comunicate dall'Assicurato, suoi eredi od aventi causa, entro il termine di 15 giorni dal loro verificarsi, alla Società la quale nei 30 giorni successivi ha facoltà di recedere dal contratto, dandone comunicazione con preavviso di 15 giorni.

#### **Art. 9 – Alienazione dell'Azienda o della cose cui si riferisce l'Assicurazione**

In caso di alienazione dell'azienda o del complesso delle cose cui si riferisce l'assicurazione l'Assicurato – fermo l'obbligo del pagamento del premio per il periodo di assicurazione in corso – deve informare la Società e comunicare all'acquirente l'esistenza della copertura assicurativa.

L'assicurazione, se il premio è pagato, continua a favore dell'acquirente per 15 giorni da quello dell'alienazione. Trascorso questo termine l'assicurazione cessa se l'acquirente non ha dichiarato di voler subentrare nel contratto. *La Società, nei trenta giorni dalla dichiarazione dell'acquirente, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 15 giorni.* Se l'alienazione riguarda singole cose, l'assicurazione cessa per le cose stesse ed il premio viene proporzionalmente ridotto dalla scadenza annuale successiva alla comunicazione dell'alienazione salvo che questa sia seguita dalla sostituzione con altre cose analoghe.

#### **Art. 10- Variazioni di Rischio**

Qualora nel corso del contratto si verifichino variazioni che modificano il rischio, l'Assicurato deve darne immediata comunicazione alla Società.

Gli aggravamenti non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 Codice Civile).

Se la variazione implica aggravamento di rischio tale che la Società non avrebbe consentito l'Assicurazione, essa ha il diritto con effetto immediato di recedere dal contratto e di escludere dall'Assicurazione il rischio relativo agli elementi ai quali l'aggravamento si riferisce, in quanto questi siano considerati separatamente nella polizza.

Se la variazione implica aggravamento che comporti un premio maggiore la Società può richiedere la relativa modificazione delle condizioni in corso.

Nel caso in cui l'Assicurato non accetti le nuove condizioni, la Società nel termine di trenta giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione ha diritto di recedere dal contratto, con preavviso di 15 giorni anche parzialmente come disposto al comma che precede.

Per i sinistri che si verifichino prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, si applica l'ultimo comma dell' Art. 1898 del Codice Civile.



Se, invece, la variazione implica diminuzione del rischio, il premio è ridotto in proporzione a partire dalla scadenza annuale successiva alla comunicazione fatta dall'Assicurato

#### **Art. 11 – Nuovi Prodotti – Prodotti Modificati**

Qualora l'Assicurato dovesse programmare la produzione di nuovi prodotti o modifiche riguardanti la natura, la composizione o la destinazione dei prodotti in garanzia, dovrà darne comunicazione alla Società fornendole tutti gli elementi atti alla valutazione del rischio.

La Società entro 30 giorni dalla ricevuta comunicazione farà conoscere all'Assicurato le proprie decisioni in ordine all'accettazione o meno dei nuovi rischi e in caso affermativo, preciserà le condizioni di garanzia e di premio. In ogni caso, fintanto che le parti non si saranno accorate sulle nuove condizioni, la garanzia non diventerà operante per i nuovi prodotti o per i prodotti modificati.

#### **Art. 12 – Assicurazioni Complementari**

L'Assicurato deve dare comunicazione alla Società della stipulazione con compagnie diverse dalla Società di altre assicurazioni per il medesimo rischio al quale si riferisce la presente polizza. La Società entro 30 giorni dalla ricevuta comunicazione può recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni.

#### **Art. 13 – Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro**

L'Assicurato deve fare denuncia di ciascun sinistro entro 3 giorni dal fatto o dal giorno in cui ne è venuto a conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del C.C.

La denuncia deve contenere:

- a) il luogo e la data del sinistro;
- b) la narrazione circostanziata del fatto con l'indicazione delle cause e dei danni;
- c) il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni.

L'Assicurato deve poi fare seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro adoperandosi e collaborando con la Società per l'acquisizione degli elementi di difesa, nonché, se la Società lo richiede, per un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento di responsabilità.

#### **Art. 14 – Recesso da Contratto dopo ogni denuncia di Sinistro**

*Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 30 (trenta) giorni da darsi con lettera raccomandata. In tal caso, salvo che il premio sia convenuto, in tutto o in parte, in base ad elementi variabili, la Società mette a disposizione dell'Assicurato la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso, escluse le imposte.*

#### **Art. 15 – Anticipata risoluzione del Contratto**

Nei casi di recesso o di risoluzione del contratto previsti dalla presente polizza come pure nel caso previsto dall'art. 1896 Codice Civile, la Società rimborserà al Contraente, entro il termine di 30 giorni successivi alla data di effetto del recesso medesimo, il premio imponibile pagato in proporzione alla parte temporale di rischio non corso. Qualora il premio sia stato convenuto, in tutto o in parte, in base alla valutazione presuntiva di elementi variabili di rischio, la Società rimborserà il premio imponibile pagato o ridurrà il premio dovuto, in base all'applicazione degli elementi stabiliti per i conteggi ed in proporzione alla parte temporale di rischio non corso.

#### **Art. 16 – Imposte**

Le imposte e tutti gli oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato anche se il pagamento ne sia anticipato dalla Società.

#### **Art. 17 – Forma della comunicazioni del Contraente alla Società**

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata indirizzata alla Società oppure al Broker della stessa cui è affidato il contratto.

#### **Art. 18 – Competenza Territoriale**

Le Parti stabiliscono espressamente che per ogni controversia nascente dall'esecuzione o interpretazione del presente contratto o ad essa strettamente connessa sarà territorialmente competente il foro della Parte convenuta.



#### **Art. 19 – Dichiarazioni relative alle Circostanze del Rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli articoli 1892,1893,1894 del C.C.

#### **Art. 20 – Esclusione dei rischi connessi al cambio di data**

La presente assicurazione esclude qualsiasi danno causato o derivante direttamente od indirettamente da:

a) *erronea o mancata elaborazione e/o gestione e/o trasferimento di dati connessi alla corretta identificazione dell'anno calendariale, della data e dell'ora e di ogni altra informazione relativa ad ogni cambio di anno e/o data e/o ora da parte di qualsiasi computer, altro equipaggiamento hardware o sistema o componente o sub componente informatico e/o software (in detenzione dell'Assicurato o di terzi);*

#### **Art. 21 – Esclusione dei danni derivanti dalla presenza di Amianto**

La Società non risponde dei danni diretti od indiretti causati da:

- 1) *presenza, reale, presunta o minacciata di amianto in qualunque forma, ovvero di materiali o prodotti contenenti o anche solamente sospettati di contenere amianto; o*
- 2) *ogni obbligazione, richiesta, ingiunzione, ordine o a norme di legge o regolamenti che impongano all'assicurato ovvero a terzi l'esame, il monitoraggio, la decontaminazione, la rimozione, il contenimento, il trattamento, la neutralizzazione, la protezione o l'adozione di qualsiasi altra misura volta a neutralizzare la presenza reale, presunta o minacciata di amianto o di qualsiasi materiale o prodotto contenente o sospettato di contenere amianto.*

La presente esclusione non si applica nei casi di caduta, incendio, esplosione ovvero nel caso di un'emergenza in volo, registrata, che sia causa di un'anormale condotta dell'aeromobile.

Nonostante qualsiasi altra disposizione di Polizza, la Società non sarà tenuta a svolgere investigazioni, difendere o pagare le spese di difesa di qualsiasi natura, connesse in tutto od in parte, ai danni indicati dai paragrafi 1) e 2) della presente clausola.

Tutti gli altri termini e condizioni della presente polizza restano invariati.

La presente clausola di esclusione dei danni da amianto intende chiarire l'intento della polizza e non deve essere interpretata come intenzione di includere i danni da amianto in altre polizze precedenti od altrimenti simile alla presente.

#### **Art. 22 - Esclusione dei rischi guerra e assimilati**

La Società non risponde dei danni e delle spese dipendenti da:

- a) *guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (vi sia o meno guerra dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare, usurpazione o tentativo di usurpazione di potere;*
- b) *scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori;*
- c) *azioni di una o più persone, agenti o meno per conto di una potenza sovrana, compiute a scopo politico o terroristico, anche se il danno derivante da tali azioni sia accidentale;*
- d) *atti di sabotaggio o altri atti dolosi;*
- e) *confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o «de facto») o da altra Autorità nazionale o locale;*
- f) *dirottamento forzato o sequestro illegale o esercizio indebito di controllo sull'aeromobile o sull'equipaggio dell'aeromobile in volo (inclusi i tentativi di sequestro illegale o controllo indebito), attuato da una o più persone che si trovino a bordo dell'aeromobile e agiscano senza il consenso del Contraente, del Proprietario, dell'Esercente o dell'Assicurato;*
- g) *impiego bellico di ordigni a fissione o fusione atomica o nucleare ovvero impieganti altre reazioni e/o forze e/o materiali radioattivi;*

*nonché di quelli verificatisi mentre l'aeromobile si trova fuori del controllo del Proprietario, dell'Esercente, dell'Assicurato o del Contraente a causa di uno degli eventi summenzionati. L'aeromobile si riterrà nuovamente sotto il controllo del Proprietario, dell'Esercente, dell'Assicurato o del Contraente a partire dal momento in cui verrà restituito al Proprietario, all'Esercente, all'Assicurato o al Contraente in un aeroporto incluso entro i limiti geografici di polizza e pienamente attrezzato per l'assistenza a quel tipo di aeromobile. La restituzione dovrà avvenire ad aeromobile parcheggiato, con motori spenti e senza interventi forzosi.*

#### **Art. 23 – Esclusione dei rischi di Asbesto**



*È esclusa dal presente contratto ogni responsabilità di qualunque natura e comunque occasionata, direttamente o indirettamente derivante, seppure in parte, da asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto.*

**Art. 24 – Esclusione dei rischi Nucleari**

*L'assicurazione esclude ogni danno causato o derivante direttamente o indirettamente da rischi nucleari secondo quanto previsto dall'allegata clausola "Nuclear Risks Exclusion Clause AVN38B".*

**Art. 25 – Esclusione dei danni da Rumore e Inquinamento**

*L'assicurazione esclude ogni danno causato o derivante direttamente o indirettamente da rumore e inquinamento secondo quanto previsto dall'allegata clausola "Noise and Pollution and Other Perils Exclusion clause AVN46B"*

**Art. 26 – Esclusione atti terroristici di cui all' US Terrorism Risk Insurance Act 2002 (TRIA),**

*Ai sensi e per gli effetti di cui all' US Terrorism Risk Insurance Act 2002 (TRIA), l' Assicurato prende atto del ripristino e mantenimento dell' esclusione della copertura del rischio terrorismo così come definito nel TRIA succitato.*

**Art. 27 – Sanctions and Embargo Clause**

*In deroga a qualsiasi altra previsione contenuta in polizza, si applicano le disposizioni di cui all'allegata clausola in lingua inglese Sanctions and Embargo Clause AVN111.*



## CONDIZIONI PARTICOLARI

### Art. 1 – Oggetto dell'Assicurazione

La presente polizza copre i rischi descritti nell'art. 1 delle Norme Comuni a tutte le Sezioni – Garanzie a) ,b), c) relativamente ai seguenti prodotti aeronautici:

- 1) xxxxx
- 2) xxxxxx
- 3) xxxxxx

*In deroga a quanto indicato alle Norme Comuni a tutte le Sezioni, sono compresi nell'assicurazione i prodotti aeronautici fabbricati e/o commercializzati in data successiva al 31/12/2007.*

### Art. 2 – Dichiarazioni del Contraente

Il Contraente dichiara che il fatturato previsto per l'annualità 201x ammonta a circa € x.000.000.

### Art. 3 – Limite di Indennizzo

L'assicurazione di cui alla presente polizza è prestata fino alla concorrenza massima per capitale interessi e spese del limite di EUR x.000.000,00,00 (xmilioni) per sinistro, per serie di sinistri derivanti da un unico avvenimento e in aggregato annuo.

Sottolimito per rischio Grounding EUR x.000.000,00 (xmilioni) per sinistro per serie di sinistri derivanti da un unico avvenimento e in aggregato annuo.

### Art. 4 – Durata dell'Assicurazione

La presente assicurazione è stipulata per la durata di 12 mesi dalle ore 24.00 del xx xx 201x alle ore 24.00 del xx xx 201x e non prevede il tacito rinnovo.

### Art. 5 - Franchigia

Non operante.

### Art. 6 – Conteggio del Premio

Il Premio dovuto a fronte della presente Polizza, da pagarsi in x rate ammonta a EUR xx.xxx,xx (xxxxx/00) come risulta dal seguente conteggio:

Premio imponibile: € xx.xxx,xxx  
Imposte: € x.xxx,xx  
Premio lordo: € xx.xxx,xx

- x<sup>a</sup> rata: € xx.xxx,xx entro il xx.xx.20xx;
- x<sup>a</sup> rata: € xx.xxx,xx entro il xx.xx.20xx;

### Art. 7 – Clausola Broker

La Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla società XXXXX (il «Broker») con sede in via XXX, XX – 00100 XXXXX e di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto della Contraente dal Broker.

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Piazza Vetra, 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225



Agli effetti dei termini fissati dalle condizioni di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome e per conto della Contraente alla Società, si intenderà come fatta dalla Contraente; parimenti ogni comunicazione fatta dalla Società al Broker si intenderà come fatta alla Contraente restando obbligo del Broker il pronto inoltro alla Contraente della comunicazione stessa.

**AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Piazza Vetra, 17 - 20123 Milano**

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, [www.aig.co.it](http://www.aig.co.it) - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225



## NUCLEAR RISKS EXCLUSION CLAUSE

- (1) *This Policy does not cover:*
- (i) *loss of or destruction of or damage to any property whatsoever or any loss or expense whatsoever resulting or arising therefrom or any consequential loss*
  - (ii) *any legal liability of whatsoever nature*  
*directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from:*
    - (a) *the radioactive, toxic, explosive or other hazardous properties of any explosive nuclear assembly or nuclear component thereof;*
    - (b) *the radioactive properties of, or a combination of radioactive properties with toxic, explosive or other hazardous properties of, any other radioactive material in the course of carriage as cargo, including storage or handling incidental thereto;*
    - (c) *ionizing radiations or contamination by radioactivity from, or the toxic, explosive or other hazardous properties of, any other radioactive source whatsoever.*
- (2) *It is understood and agreed that such radioactive material or other radioactive source in paragraph (1) (b) and (c) above shall not include:*
- (i) *depleted uranium and natural uranium in any form;*
  - (ii) *radioisotopes which have reached the final stage of fabrication so as to be usable for any scientific, medical, agricultural, commercial, educational or industrial purpose.*
- (3) *This Policy, however, does not cover loss of or destruction of or damage to any property or any consequential loss or any legal liability of whatsoever nature with respect to which:*
- (i) *the Insured under this Policy is also an insured or an additional insured under any other insurance policy, including any nuclear energy liability policy; or*
  - (ii) *any person or organization is required to maintain financial protection pursuant to legislation in any country; or*
  - (iii) *the Insured under this Policy is, or had this Policy not been issued would be, entitled to indemnification from any government or agency thereof.*
- (4) *Loss, destruction, damage, expense or legal liability in respect of the nuclear risks not excluded by reason of paragraph (2) shall (subject to all other terms, conditions, limitations, warranties and exclusions of this Policy) be covered, provided that:*
- (i) *in the case of any claim in respect of radioactive material in the course of carriage as cargo, including storage or handling incidental thereto, such carriage shall in all respects have complied with the full International Civil Aviation Organization "Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air", unless the carriage shall have been subject to any more restrictive legislation, when it shall in all respects have complied with such legislation;*
  - (ii) *this Policy shall only apply to an incident happening during the period of this Policy and where any claim by the Insured against the Insurers or by any claimant against the Insured arising out of such incident shall have been made within three years after the date thereof;*
  - (iii) *in the case of any claim for the loss of or destruction of or damage to or loss of use of an aircraft caused by or contributed to by radioactive contamination, the level of such contamination shall have exceeded the maximum permissible level set out in the following scale:*



<u>Emitter</u> <u>(IAEA Health and Safety Regulations)</u>	<u>Maximum permissible level of non-fixed radioactive surface contamination</u> <u>(Averaged over 300 cm<sup>2</sup>)</u>
Beta, gamma and low toxicity alpha emitters	Not exceeding 4 Becquerels/cm <sup>2</sup> (10 <sup>-4</sup> microcuries/cm <sup>2</sup> )
All other emitters	Not exceeding 0.4 Becquerels/cm <sup>2</sup> (10 <sup>-5</sup> microcuries/cm <sup>2</sup> )

(iv) the cover afforded hereby may be cancelled at any time by the Insurers giving seven days' notice of cancellation.

**AVN 38B 22.7.96**



**Sanctions and Embargo Clause**

*Notwithstanding anything to the contrary in the Policy the following shall apply:*

- 1. If, by virtue of any law or regulation which is applicable to an Insurer at the inception of this Policy or becomes applicable at any time thereafter, providing coverage to the Insured is or would be unlawful because it breaches an embargo or sanction, that Insurer shall provide no coverage and have no liability whatsoever nor provide any defence to the Insured or make any payment of defence costs or provide any form of security on behalf of the Insured, to the extent that it would be in breach of such law or regulation.*
- 2. In circumstances where it is lawful for an Insurer to provide coverage under the Policy, but the payment of a valid and otherwise collectable claim may breach an embargo or sanction, then the Insurer will take all reasonable measures to obtain the necessary authorisation to make such payment.*
- 3. In the event of any law or regulation becoming applicable during the Policy period which will restrict the ability of an Insurer to provide coverage as specified in paragraph 1, then both the Insured and the Insurer shall have the right to cancel its participation on this Policy in accordance with the laws and regulations applicable to the Policy provided that in respect of cancellation by the Insurer a minimum of 30 days notice in writing be given. In the event of cancellation by either the Insured or the Insurer, the Insurer shall retain the pro rata proportion of the premium for the period that the Policy has been in force. However, in the event that the incurred claims at the effective date of cancellation exceed the earned or pro rata premium (as applicable) due to the Insurer, and in the absence of a more specific provision in the Policy relating to the return of premium, any return premium shall be subject to mutual agreement. Notice of cancellation by the Insurer shall be effective even though the Insurer makes no payment or tender of return premium.*

**AVN 111 01.10.10**



## Allegato 3

### Noise and pollution and other perils exclusion clause

1. This Policy does not cover claims directly or indirectly occasioned by, happening through or in consequence of:-
    - (a) noise (whether audible to the human ear or not), vibration, sonic boom and any phenomena associated therewith,
    - (b) pollution and contamination of any kind whatsoever, (\*)
    - (c) electrical and electromagnetic interference,
    - (d) interference with the use of property;unless caused by or resulting in a crash, fire, explosion, or collision or a recorded in-flight emergency causing abnormal aircraft operation.  
or a recorded in-flight emergency causing abnormal aircraft operation.
  2. With respect to any provision in the Policy concerning any duty of Insurers to investigate or defend claims, such provision shall not apply and Insurers shall not be required to defend
    - (a) claims excluded by Paragraph 1 or
    - (b) a claim or claims covered by the Policy when combined with any claims excluded by Paragraph 1 (referred to below as "Combined Claims").
  3. In respect of any Combined Claims, Insurers shall (subject to proof of loss and the limits of the Policy) reimburse the Insured for that portion of the following items which may be allocated to the claims covered by the Policy:
    - (i) damages awarded against the Insured and
    - (ii) defence fees and expenses incurred by the Insured.
  - 4) Nothing herein shall override any radioactive contamination or other exclusion clause attached to or forming part of this Policy.
- (\*) paragraph 1 (b) does not apply to the pollution or contamination products sold supplied by the Assured

## AVN46B



## Informativa sulla Privacy di AIG Europe S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia

### Come utilizziamo i Dati Personali

AIG Europe S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia si impegna a proteggere la Privacy dei suoi clienti, di chi invia una richiesta di indennizzo, nonché di tutti i suoi partner commerciali.

I “**Dati Personali**” identificano e si riferiscono a Voi o ad altri individui (ad es., il Vostro partner o altri membri della Vostra famiglia). Se fornite Dati Personali riguardo ad un altro individuo, dovete (salvo che non conveniamo diversamente) informare l'interessato del contenuto della presente Informativa e della nostra Informativa sulla Privacy e ottenere la sua autorizzazione (ove possibile) a condividere i suoi Dati Personali con noi.

**Le tipologie di Dati Personali che possiamo raccogliere e per quali finalità** - In base al nostro rapporto con Voi, i Dati Personali raccolti possono includere: informazioni di contatto, informazioni finanziarie e bancarie, referenze creditizie e merito creditizio, informazioni sensibili su condizioni di salute o mediche (raccolte con il vostro consenso ove richiesto dalla legge applicabile), nonché altri Dati Personali da Voi forniti, o che otteniamo in relazione al rapporto che intratteniamo con Voi. I Dati Personali possono essere utilizzati per le seguenti finalità:

- Gestione di polizze, ad es., comunicazioni, elaborazione di richieste di indennizzo e pagamento
- Effettuare valutazioni e prendere decisioni circa la fornitura e le condizioni di assicurazione e la liquidazione di richieste di indennizzo
- Assistenza e consulenza su questioni mediche e di viaggio
- Gestione delle nostre operazioni aziendali e infrastruttura IT
- Prevenzione, individuazione e indagini su reati, ad es., frodi e riciclaggio di denaro
- Accertamento e difesa di diritti legali
- Conformità legale e normativa (tra cui il rispetto di leggi e normative al di fuori del Vostro Paese di residenza)
- Monitoraggio e registrazione di chiamate telefoniche per finalità di qualità, formazione e sicurezza
- Marketing, ricerca e analisi di mercato

**Condivisione dei Dati Personali** - Per le finalità di cui sopra i Dati Personali possono essere condivisi con società del nostro gruppo e con terzi (quali, ad esempio, intermediari e altri soggetti di distribuzione assicurativa, assicuratori e riassicuratori, agenzie di informazioni commerciali, operatori sanitari e altri fornitori di servizi).

I Dati Personali saranno condivisi con terze parti (comprese autorità governative) se richiesto dalle leggi o normative applicabili. I Dati Personali (inclusi i dettagli di lesioni) possono essere inseriti in registri di richieste di indennizzo e condivisi con altri assicuratori. Siamo tenuti a registrare tutte le richieste di risarcimento di terzi relative a lesioni fisiche nei registri riguardanti gli indennizzi ai lavoratori.

Possiamo effettuare ricerche in tali registri per prevenire, individuare e indagare su frodi o per confermare vostre precedenti richieste di indennizzo o quelle di qualsiasi altra persona o proprietà che può essere coinvolta nella polizza o richiesta di indennizzo. I Dati Personali possono essere condivisi con acquirenti potenziali e attuali e trasferite a seguito della cessione della nostra società o del trasferimento di attività aziendali.

**Trasferimento internazionale** - A causa della natura globale della nostra attività, i Dati Personali possono essere trasferiti a soggetti ubicati in altri Paesi (tra cui Stati Uniti, Cina, Messico, Malesia, Filippine, Bermuda e altri Paesi che possono avere un regime di protezione dei dati diverso da quello del vostro Paese di residenza). Quando effettuiamo tali trasferimenti, adotteremo misure per garantire che i Vostri Dati Personali siano adeguatamente protetti e trasferiti in conformità ai requisiti della normativa sulla protezione dei dati. Per ulteriori informazioni sui trasferimenti internazionali consultate la nostra Informativa sulla Privacy (di seguito riportata).

**Sicurezza dei Dati Personali** - Per mantenere i Vostri Dati Personali protetti e al sicuro sono utilizzate misure di sicurezza tecniche e fisiche adeguate. Quando forniamo Dati Personali a terzi (compresi i nostri fornitori di servizi) o incarichiamo terzi di raccogliere Dati Personali per nostro conto, Vi confermiamo che tali terzi verranno selezionati attentamente e saranno tenuti ad attuare misure di sicurezza adeguate.



**I vostri diritti** - Voi siete titolari di diversi diritti ai sensi della legge sulla protezione dei dati in relazione al nostro utilizzo di Dati Personali. Tali diritti possono applicarsi solo in determinate circostanze e sono soggetti a talune esenzioni. Tali diritti possono includere il diritto di accesso ai Dati Personali, il diritto di rettifica di informazioni non accurate, il diritto alla cancellazione delle informazioni o a sospendere il nostro utilizzo delle informazioni. Tali diritti possono includere inoltre il diritto di trasferire le informazioni ad un'altra organizzazione, il diritto di opporsi al nostro uso dei Vostri Dati Personali, il diritto di chiedere che determinate decisioni automatizzate che prendiamo prevedano il coinvolgimento umano, il diritto di revocare il consenso e il diritto di presentare reclami all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati. Per ulteriori informazioni sui vostri diritti e su come potete esercitarli consultate la nostra Informativa sulla Privacy (di seguito riportata).

**Informativa sulla Privacy** - Maggiori informazioni sui vostri diritti e su come raccogliamo, utilizziamo e divulghiamo i Vostri Dati Personali sono contenute nella nostra Informativa sulla Privacy integrale, che potete trovare all'indirizzo: <https://www.aig.co.it/informativaprivacy>.

In alternativa, potete richiederne una copia scrivendo a: Responsabile della protezione dei dati, AIG Europe S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia, Piazza Vetra 17, 20123, Milano o tramite e-mail all'indirizzo: [protezionedeidati.it@aig.com](mailto:protezionedeidati.it@aig.com).

# Responsabilità Civile Prodotti Aeronautici

Documento Informativo relativo al prodotto assicurativo

**Compagnia: AIG Europe S.A. Prodotto: RCP Aeronautici**

**Stato membro di registrazione: Lussemburgo. Compagnia operante in Italia in regime di stabilimento.**

**Iscrizione all'elenco delle imprese EU abilitate ad operare in regime di stabilimento n.: i00146**

**Il presente documento è predisposto a mero titolo informativo al fine di fornire una breve panoramica dei contenuti principali della Sua polizza assicurativa. La preghiamo di leggere attentamente le informazioni riportate qui di seguito. Può trovare informazioni complete sulla polizza leggendo l'intero set informativo di polizza.**

## Che tipo di assicurazione è?

La polizza di Responsabilità Civile Prodotti Aeronautici copre la responsabilità civile per danni a terzi cagionati dai prodotti aeronautici fabbricati dall'Assicurato.



### Che cosa è assicurato?

Responsabilità Civile Prodotti Aeronautici: La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi compreso l'acquirente dai prodotti aeronautici dallo stesso fabbricati quali indicati in polizza - quando detti prodotti (aeromobili o parti di essi) non siano più di proprietà o comunque in possesso, cura o custodia dell'Assicurato per morte o lesioni personali e per danneggiamenti materiali a cose in conseguenza di un fatto accidentale;

R.C. per mancato uso di prodotto aeronautico derivante da "grounding": La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento ai proprietari e/o esercenti degli aeromobili finiti, per danni da perdita d'uso conseguente a grounding degli aeromobili stessi.

### R.C. Postuma per danni a persone e cose

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale interesse e spese, per danni involontariamente cagionati a terzi - dopo la riconsegna - delle lavorazioni eseguite su prodotti aeronautici, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale.

L'ammontare della somma assicurata cambia in base alle scelte dal Contraente ed è indicato



### Che cosa non è assicurato?

- ✘ La responsabilità civile per danni cagionati durante lo svolgimento dell'attività dell'Assicurato;
- ✘ I danni che le persone in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano in occasione di lavoro o di servizio;
- ✘ I danni risultanti dal fatto che il prodotto od il lavoro eseguito non siano in grado di fornire le prestazioni o di servire all'uso cui sono destinati;
- ✘ I danni derivanti dalla perdita d'uso di qualsiasi aeromobile militare o parte di esso;
- ✘ Gli importi che il Contraente/Assicurato sia condannato a pagare a titolo punitivo.



### Ci sono limiti di copertura?

Principali esclusioni:

- ! i danni corporali, i danni materiali, la distruzione di beni (compresi gli aeromobili) e la perdita d'uso intenzionalmente causati dall'Assicurato, salvo che si tratti di un fatto intenzionale di un dipendente senza il consenso e la conoscenza dell'Assicurato;
- ! I danni cagionati da nuovi prodotti fabbricati dall'Assicurato fino al momento in cui la loro copertura sia stata concordata con la Società;
- ! I danni derivanti da atti od omissioni di cui l'Assicurato debba rispondere contrattualmente;
- ! I danni dipendenti da rischi guerra o assimilati
- ! I danni connessi al cambio di data ed assimilati;

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Piazza Vetra, 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

nelle condizioni di polizza.

Si precisa che la copertura è prestata nella forma "LOSSES OCCURRING". L'Assicurazione vale per quei sinistri verificatisi (o per i grounding che abbiano avuto inizio) durante il periodo di efficacia del contratto.

! I danni derivanti da presenza di asbesto, amianto, da contaminazione radioattiva, rumore o, vibrazioni, nonché da inquinamento e contaminazione o da interferenze elettriche ed elettromagnetiche;

! Le richieste di risarcimento attinenti a cittadini, società o governi di Paesi contro i quali sono in essere sanzioni da parte dell'OFAC.



### Dove vale la copertura?

- ✓ L'Assicurazione è valida per gli avvenimenti che si verificano in qualsiasi parte del mondo salve le disposizioni di polizza in tema di sanzioni ed embargo.



### Che obblighi ho?

- Obbligo di fornire informazioni vere, esatte e complete sul rischio da assicurare;
- Obbligo di comunicare immediatamente alla Società ogni circostanza sopravvenuta o mutamento che possa comportare un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato;
- Obbligo di pagare il premio assicurativo con le modalità e le tempistiche indicate dall'Intermediario;
- Obbligo di dare avviso alla Società circa l'esistenza di altre assicurazioni per il medesimo rischio al quale si riferisce la polizza;
- Obbligo di fare denuncia di ciascun sinistro entro il più breve tempo possibile e comunque non oltre 3 giorni dal giorno in cui l'Assicurato ne è venuto a conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del C.C.;
- Obbligo di fornire nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro collaborando con la Società per l'acquisizione degli elementi di difesa;
- Obbligo di non riconoscere alcuna responsabilità, di non effettuare pagamenti, assumere obblighi o sostenere spese senza il preventivo consenso della Società;
- Obbligo in capo all'Assicurato, in caso di Richiesta di Risarcimento, di assumere ragionevoli iniziative per ridurre o diminuire il danno;



### Quando e come devo pagare?

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è interamente dovuto, anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

Se non vengono pagati il premio o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto dell'Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Il premio (o ciascuna rata nella quale questo viene frazionato) deve essere versato nei termini convenuti all'intermediario al quale è affidata la gestione del contratto di assicurazione.



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza a condizione che il premio venga versato entro i 30 giorni successivi al medesimo.

L'Assicurazione, raggiunta la data di scadenza indicata nel frontespizio di polizza cessa la sua validità non essendo previsto il suo tacito rinnovo.

Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ha la facoltà di recedere dal contratto con



preavviso di 60 giorni da darsi con lettera raccomandata. La Società rimborserà al Contraente, entro il termine di 30 giorni successivi alla data di effetto del recesso medesimo, il premio imponibile pagato in proporzione alla parte temporale di rischio non corso.



### **Come posso disdire la polizza?**

L'Assicurazione è prestata per il periodo indicato in polizza e non viene tacitamente rinnovata.

Non è, pertanto, necessaria alcuna disdetta dal contratto.



## Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile Prodotti Aeronautici

**Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)**

**Compagnia: AIG Europe SA - Rappresentanza Generale per l'Italia**

**Il DIP Aggiuntivo danni pubblicato è l'ultimo disponibile**

**Data di ultimo aggiornamento: 1° gennaio 2019**

**Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.**

**Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

### **AIG Europe SA - Rappresentanza Generale per l'Italia**

- ..... Filiale italiana della società lussemburghese AIG Europe S.A. avente la sede legale in 35 D Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Lussemburgo ed appartenente al gruppo AIG.
- ..... Numero di iscrizione nell'Albo delle Imprese di assicurazione: I.00146 iscrizione del 16.3.2018
- ..... Codice ISVAP impresa D947R
- ..... Sede secondaria in Italia: Piazza Vetra, 17, cap: 20123, Milano; C.F. 97819940152/P.I. 10479810961; REA Milano n. 2530954; tel. +39 02.36.90.1; sito internet: [www.aig.co.it](http://www.aig.co.it); e-mail: [info.italy@aig.com](mailto:info.italy@aig.com); pec: [insurance@aigeurope.postecert.it](mailto:insurance@aigeurope.postecert.it).
- ..... Regime di operatività in Italia: libertà di stabilimento
- ..... Autorità di vigilanza competente: autorità di vigilanza per il mercato assicurativo lussemburghese Commissariat Aux Assurances.

Quanto alla situazione patrimoniale di AIG Europe S.A. (AESA), si osserva quanto segue. Con effetto dal 1° dicembre 2018 AIG Europe Limited (AEL) ha dapprima trasferito le attività britanniche ad altra società del gruppo AIG avente sede nel Regno Unito. Successivamente, nello stesso giorno, AEL si è fusa per incorporazione in AESA. AESA, società neocostituita, non dispone ancora di un bilancio che dia conto del predetta fusione per incorporazione.

**AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Piazza Vetra, 17 - 20123 Milano**

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, [www.aig.co.it](http://www.aig.co.it) - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

Di seguito è pertanto riportata la situazione patrimoniale AEL: i dati sono relativi all'ultimo bilancio approvato, relativo al periodo: 1° dicembre 2017 - 30 novembre 2018, bilancio precedente al trasferimento ed alla fusione sopra indicate. I dati sono espressi in milioni di sterline inglesi ed euro. Il cambio è effettuato in base al tasso praticato il giorno 30 novembre 2018:

- L'ammontare del patrimonio netto di AIG Europe Limited è pari a £ 3.159 milioni (Euro 3.559 milioni), di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a £ 199 milioni (Euro 224 milioni) e la parte relativa alle riserve patrimoniali ammonta a £ 2.959 milioni (Euro 3.334 milioni);
  - Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) £ 1.136 milioni (Euro 1.291 milioni);
  - Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) £ 2.524 milioni (Euro 2.844 milioni);
  - Fondi propri ammissibili alla loro copertura £ 3.264 milioni (Euro 3.677 milioni);
- L'indice di copertura dei requisiti patrimoniali, come rapporto tra Fondi propri ammissibili e Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari al 129%;

La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) si può consultare collegandosi al link <https://www.aig.co.uk> (2018 Group Solvency and Financial Condition Report).

Al contratto si applica la legge Italiana.



### Che cosa è assicurato?

**L'assicurazione vale per quei sinistri verificatisi durante il periodo di efficacia del contratto.**

#### Responsabilità Civile Prodotti

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

### Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

#### OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

#### Esportazione diretta in U.S.A. e Canada

Prodotti consegnati a terzi in tutto il mondo, compresi i territori di U.S.A. e Canada.

Resta espressamente convenuto che l'assicurazione non è operante a favore di eventuali aziende collegate, consociate o partecipate dell'Assicurato ubicate nei territori di Usa e Canada.

#### Ritiro prodotti dell'assicurato

Spese sostenute dall'Assicurato o da terzi per ritirare dal mercato, dopo la loro consegna e/o messa in circolazione, i prodotti aeronautici descritti in polizza dal momento in cui, per un difetto dei prodotti imputabile all'Assicurato, si sia verificata una delle seguenti circostanze:

- A. tali prodotti aeronautici abbiano causato lesioni corporali o danni a cose
- B. le Autorità competenti ne abbiano ordinato il ritiro o la distruzione.

Per spese rimborsabili si intendono unicamente quelle:

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. di annuncio, comunicazione sui mezzi di stampa o altri mezzi di comunicazione;</li> <li>2. di trasporto e magazzinaggio temporaneo dei prodotti ritirati;</li> <li>3. per la distruzione dei prodotti aeronautici difettosi;</li> <li>4. per l'impiego di mano d'opera diversa da quella regolarmente preposta dall'Assicurato o da terzi alle operazioni di ritiro, trasporto o distruzione dei prodotti aeronautici;</li> <li>5. relative a retribuzioni per prestazioni di lavoro straordinario corrisposte al personale regolarmente preposto dall'Assicurato o da terzi alle operazioni di ritiro, trasporto o distruzione dei prodotti aeronautici;</li> <li>6. le spese di riparazione o di sostituzione dei prodotti aeronautici che si trovino presso i consumatori o utilizzatori finali necessarie per eliminare le cause che costituiscono pericolo per l'integrità fisica degli stessi ma con esclusione del costo dei prodotti aeronautici che hanno sostituito quelli difettosi.</li> </ol> <p>L'assicurazione vale per tutte le operazioni di ritiro, trasporto o distruzione iniziate in data successiva a quella di decorrenza della polizza e durante il periodo di efficacia della stessa, purché i prodotti oggetto di tali operazioni siano stati consegnati a terzi da non più di due anni antecedenti alla decorrenza della polizza.</p>
<p><b>Interruzioni o sospensioni di attività</b></p>	<p>L'assicurazione comprende i danni a terzi derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi a condizione che tali danni siano direttamente conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza;</p>
<p><b>Rischi Guerra ed Assimilati</b></p>	<p>Danni causati da:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (vi sia o meno guerra dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare, usurpazione o tentativo d'usurpazione di potere;</li> <li>b) scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori;</li> <li>c) azioni di una o più persone, agenti o meno per conto di una potenza sovrana, compiute a scopo politico o terroristico, anche se il danno derivante da tali azioni sia accidentale;</li> <li>d) atti di sabotaggio o altri atti dolosi;</li> <li>e) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o «de facto») o altra Autorità nazionale o locale;</li> </ol>

f) dirottamento forzato o sequestro illegale o esercizio indebito di controllo sull'aeromobile o sull'equipaggio dell'aeromobile in volo (inclusi i tentativi di sequestro illegale o controllo indebito), attuato da una o più persone che si trovino a bordo dell'aeromobile e agiscano senza il consenso dell'Assicurato.

L'inclusione dei rischi di cui alla lettera a) non copre comunque i danni a cose e/o aeromobili sulla superficie a meno che gli stessi non siano stati causati o derivino dall'impiego di aeromobili.



### **Che cosa non è assicurato?**

Dall'Assicurazione R.C.P. sono esclusi:

Garanzia a) R.C. Prodotti - Garanzia c) R.C. Postuma per danni a persone e cose

- a) i danni risultanti dal fatto che il prodotto od il lavoro eseguito non siano in grado di fornire le prestazioni o di servire all'uso cui sono destinati;
- b) i danni o spese reclamati per il ritiro dal mercato di prodotti in genere, le spese di riparazione, sostituzione e/o rimpiazzo degli stessi, l'importo pari al loro controvalore, nonché le spese di rifacimento dei lavori eseguiti;
- c) i danni agli aeromobili di proprietà, in possesso o eserciti dall'Assicurato, agli aeromobili che lo stesso abbia in prestito o locazione o che siano dallo stesso utilizzati, impiegati ovvero affidati alla sua cura, custodia e controllo;
- d) i danni che le persone, in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano in occasione di lavoro o di servizio;
- e) i danni derivanti da responsabilità incombente sull'Assicurato unicamente nella sua qualità di proprietario di un aeromobile o di materiale aeronautico;
- f) i danni da perdita d'uso di un aeromobile che non sia danneggiato o distrutto in un sinistro; per contro i danni da perdita d'uso saranno coperti nel caso in cui l'aeromobile che abbia effettuato un atterraggio forzato;
- g) i danni da rumore, vibrazioni, boom sonico e qualsiasi altro fenomeno ad essi associato, nonché da inquinamento e contaminazione di qualsiasi genere, da interferenze elettriche ed elettromagnetiche, da impedimento ed interferenza nell'esercizio del diritto di proprietà in tutta la sua estensione, a meno che non siano causati da sinistro aereo, esplosione o collisione, o da emergenza in volo registrata dagli appositi strumenti di bordo – derivanti da avaria o difetto del prodotto assicurato.
- h) i danni derivanti da prodotti aeronautici fabbricati, riparati, revisionati, venduti, forniti o distribuiti antecedentemente alla data di effetto della presente polizza.

Garanzia b) R.C. per mancato uso di prodotto aeronautico derivante da "grounding"

- a) il pregiudizio derivante dalla perdita d'uso di qualsiasi aeromobile militare o parte di esso;
- b) il pregiudizio derivante dalla perdita d'uso di qualsiasi aeromobile la cui attività è stata interrotta con lo scopo essenziale di effettuare lavori di manutenzione, revisione normale o modifiche;
- c) i danni derivanti da prodotti aeronautici fabbricati, riparati, revisionati, venduti, forniti o distribuiti antecedentemente alla data di effetto della presente polizza.

Tutte le garanzie

- a) i prototipi, la responsabilità derivante dalla progettazione e/o costruzione di aeromobili a getto, nonché la fornitura di parti di tali aeromobili;

- b) la responsabilità civile assunta convenzionalmente, salvo che si tratti di responsabilità che sarebbe ugualmente a termini di legge rimasta a carico dell'Assicurato;
- c) i danni per la perdita d'uso di qualsiasi aeromobile causata da omissione gravemente colposa dell'Assicurato per non aver preso le misure necessarie al fine di procurare o consegnare all'acquirente o all'esercente del detto aeromobile il prodotto aeronautico necessario per la rimessa in efficienza e servizio dell'aeromobile;
- d) i danni corporali, i danni materiali, la distruzione di beni (compresi gli aeromobili) e la perdita d'uso intenzionalmente causati dall'Assicurato, salvo che si tratti di un fatto intenzionale di un dipendente senza il consenso e la conoscenza dell'Assicurato;
- e) i danni da guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia guerra dichiarata o meno) guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
- f) i danni da sciopero, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori;
- g) i danni da azioni di una o più persone, agenti o meno per conto di una Potenza sovrana, compiute a scopo politico o religioso, anche se il danno derivante da tali azioni sia accidentale;
- h) i danni da atti dolosi e gli atti di sabotaggio;
- i) i danni da confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo ed uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra Autorità nazionale o locale;
- j) i danni da dirottamento forzato o sequestro illegale o esercizio indebito di controllo sull'aeromobile o sull'equipaggio dell'aeromobile in volo (inclusi i tentativi di sequestro illegale o controllo indebito);
- k) i danni da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazione provocata dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
- l) gli importi che il Contraente/Assicurato sia condannato a pagare a titolo punitivo ("punitive" o "exemplary damages");

Per ulteriori limitazioni o esclusioni, si rimanda alle Condizioni di Polizza ed alle definizioni in esse contenute.



### **Ci sono limiti di copertura?**

L'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate applicabili. Possono inoltre essere applicabili franchigie/scoperti e sottolimiti. Massimali, somme assicurate, franchigie, scoperti e sottolimiti sono concordati con il contraente e formalizzati nelle Condizioni di Polizza oppure nel Certificato di Assicurazione.

Per ulteriori limitazioni o esclusioni, si rimanda alle Condizioni di Polizza ed alle definizioni in esse contenute.



### **Che obblighi ho?**

#### **Cosa fare in caso di sinistro?**

L'Assicurato deve fare denuncia di ciascun sinistro entro il più breve tempo possibile e comunque non oltre 3 giorni dal giorno in cui ne è venuto a conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del C.C.

La denuncia, da inviare via e-mail o per posta al seguente indirizzo:

	<p>AIG Europe SA Piazza Vetra, 17 20123 Milano Italia. deve contenere: a) il luogo e la data del sinistro; b) la narrazione circostanziata del fatto con l'indicazione delle cause e dei danni; c) il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni. L'Assicurato deve poi fare seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro adoperandosi e collaborando con la Società per l'acquisizione degli elementi di difesa, nonché, se la Società lo richiede, per un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento di responsabilità</p>
	<p>Ai sensi dell'art. 2952 c.c., il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.</p> <p>Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.</p> <p>Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto..</p>
<p><b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b></p>	<p>Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché lo stesso annullamento dell'assicurazione ai sensi dell'Art.1892 c.c., o il recesso della Società ai sensi dell'Art.1893 c.c.; in caso di assicurazione in nome o per conto di terzi si applica la disposizione di cui all'Art.1894 c.c.</p>
<p><b>Obblighi dell'impresa</b></p>	<p>Il pagamento dell'indennizzo è eseguito entro 30 giorni dalla data in cui la Compagnia, ricevuta ogni informazione, documento o perizia necessaria per verificare l'operatività della garanzia, riceve quietanza firmata.</p>
<p> <b>Quando e come devo pagare?</b></p>	
<p><b>Premio</b></p>	<p>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni</p>
<p><b>Rimborso</b></p>	<p>Nei casi di recesso dal contratto previsti dalla presente polizza come pure nel caso previsto dall'art. 1896 Codice Civile, la Società rimborserà al Contraente, entro il termine di 30 giorni</p>

	<p>successivi alla data di effetto del recesso medesimo, il premio imponibile pagato in proporzione alla parte temporale di rischio non corso. Qualora il premio sia stato convenuto, in tutto o in parte, in base alla valutazione presuntiva di elementi variabili di rischio, la Società rimborserà il premio imponibile pagato o ridurrà il premio dovuto, in base all'applicazione degli elementi stabiliti per i conteggi ed in proporzione alla parte temporale di rischio non corso.</p>
--	--



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

<b>Durata</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
<b>Sospensione</b>	Non sono previste ipotesi di sospensione della polizza.



### Come posso disdire la polizza?

<b>Recesso</b>	<p>Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 30 (trenta) giorni da darsi con lettera raccomandata. In tal caso, salvo che il premio sia convenuto, in tutto o in parte, in base ad elementi variabili, la Società mette a disposizione dell'Assicurato la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso, escluse le imposte.</p>
<b>Risoluzione</b>	Non sono previste ipotesi di risoluzione del contratto



### A chi è rivolto questo prodotto?

<p>Il prodotto è rivolto a coloro che siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e/o per danni a cose per danni involontariamente cagionati a terzi per difetto dei prodotti.</p>
--



### Quali costi devo sostenere?

<p><b>Costi di intermediazione:</b> la quota parte del premio (al netto delle imposte) percepita in media dagli intermediari è pari al 15,50%. Il dato è calcolato sulla base delle rilevazioni contabili relative all'ultimo esercizio dell'impresa di assicurazione per il quale è stato approvato il bilancio.</p>
---

## COME PRESENTARE RECLAMI?



<b>All'impresa assicuratrice</b>	<p>È possibile sporgere reclami direttamente alla compagnia utilizzando i seguenti indirizzi:</p> <p><b>AIG Europe S.A.</b> <b>Rappresentanza Generale per l'Italia</b> <b>Servizio Reclami</b> <b>Piazza Vetra n.17 – 20123 Milano</b> <b>Fax 02 36 90 222; e-mail: <a href="mailto:servizio.reclami@aig.com">servizio.reclami@aig.com</a></b></p> <p>Sarà cura della Compagnia riscontrare il reclamante informandolo del fatto che il reclamo è stato preso in carico entro 10 giorni dalla ricezione del reclamo medesimo. Inoltre, la Compagnia comunicherà gli esiti del reclamo entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso.</p> <p>Se il reclamo è sporto nell'interesse di un consumatore (una persona fisica che agisce per scopi diversi da quelli professionali), e se il reclamante non è soddisfatto della risposta ricevuta, o non ne ha ricevuta alcuna, è possibile richiedere che il reclamo sia esaminato dall'Executive Manager, basato presso la sede legale lussemburghese della Compagnia. A tale fine è sufficiente scrivere ai recapiti sopra indicati facendone richiesta: il servizio reclami inoltrerà il reclamo all'Executive Manager. Alternativamente, sarà possibile scrivere a AIG Europe SA "Service Reclamations Niveau Direction" (Servizio reclami a livello direzione): 35D Avenue JF Kennedy L- 1855 Luxembourg – Gran Ducato del Lussemburgo o tramite mail a: <a href="mailto:aigeurope.luxcomplaints@aig.com">aigeurope.luxcomplaints@aig.com</a>.</p>
<b>All'IVASS</b>	<p>Possono essere inviati all'IVASS reclami aventi ad oggetto la violazione delle norme del Codice delle assicurazioni (d.lgs. 209/2005 s.m.i.), delle relative norme attuative e delle norme previste dal Codice del Consumatore (d.lgs. 206/2005 s.m.i.) attinenti alla commercializzazione dei servizi finanziari.</p> <p>Possono inoltre essere inoltrati all'IVASS reclami già rivolti alla Compagnia, in caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva. A questo proposito, i reclami riguardanti il rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, dell'effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto o della gestione dei sinistri dovranno essere formulati in primo luogo all'Assicuratore affinché possano essere sottoposti all'IVASS.</p> <p>Inoltre, se il reclamante ha il domicilio in Italia, è in ogni caso possibile rivolgere reclami all'IVASS richiedendo l'apertura della procedura FIN-NET per le liti</p>



	<p>transfrontaliere. L'IVASS interesserà l'autorità aderente al sistema FIN-NET dello Stato membro dove la Compagnia ha la sua sede legale (Lussemburgo), ove esistente.</p> <p>Di seguito i recapiti dell'IVASS:</p> <p><b>Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS)</b> Via del Quirinale, 21 00187 Roma fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it</p> <p>Per la presentazione dei reclami ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell'Istituto di Vigilanza nella sezione relativa ai Reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito <a href="https://www.ivass.it/consumatori/reclami/index.html">https://www.ivass.it/consumatori/reclami/index.html</a> .</p> <p>Il nuovo reclamo dovrà contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;</li><li>b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;</li><li>c) breve descrizione del motivo di lamentela;</li><li>d) copia del reclamo presentato all'Assicuratore all'intermediario assicurativo o all'intermediario assicurativo iscritto nell'elenco annesso e dell'eventuale riscontro degli stessi;</li><li>e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze.</li></ul> <p>In mancanza delle predette informazioni, l'IVASS potrà richiedere integrazioni al reclamante.</p>
<p><b>Al Commissariat aux assurances (CAA)</b></p>	<p>Se il reclamo è sporto nell'interesse di un consumatore (persona fisica che agisce per scopi diversi da quelli professionali), si può rivolgere il reclamo al <i>Commissariat aux Assurances (CAA)</i>, autorità competente del Granducato del Lussemburgo, competente in quanto AIG Europe S.A. ha sede legale in tale Stato. Presso quest'ultima autorità sarà aperta una procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie. La CAA potrà non prendere in carico il reclamo qualora esso sia attualmente, o sia stato in passato, oggetto di giudizio o arbitrato. La procedura è attivabile solo dopo che un reclamo è stato rivolto alla Compagnia e non oltre un anno dopo tale momento se la risposta non è ritenuta soddisfacente o non ha avuto risposta.</p> <p>I riferimenti della CAA sono i seguenti: <b>The Commissariat aux Assurances</b> 7, boulevard Joseph II L-1840 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,</p>



	<p>Tel.: (+352) 22 69 11 - 1, <a href="mailto:caa@caa.lu">caa@caa.lu</a> Si vedano le indicazioni di cui alla seguente pagina internet: <a href="http://www.caa.lu/fr/consommateurs/resolution-extrajudiciaire-des-litiges">http://www.caa.lu/fr/consommateurs/resolution-extrajudiciaire-des-litiges</a> .</p> <p>Tutte le richieste alla CAA devono essere rivolte in lussemburghese, Tedesco, francese o inglese.</p>
	<p><b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</b></p>
<b>Arbitrato</b>	<p>Tutte le controversie relative al presente contratto di assicurazione e ad esso connesse, ivi incluse a titolo esemplificativo quelle concernenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, verranno definite mediante arbitrato rituale o irrituale qualora ciò sia previsto dalle condizioni di assicurazione oppure se, a seguito dell'insorgere della controversia, le parti sottoscrivano una convenzione di arbitrato.</p>
<b>Mediazione</b>	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> (Legge 9/8/2013, n. 98). Ai sensi dell'art. 5, comma 1 e comma 1-bis, D.Lgs. 28/2010 in materia di contratti assicurativi la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.</p> <p>Se il reclamo è sporto nell'interesse di un consumatore (persona fisica che agisce per scopi diversi da quelli professionali), in caso di insoddisfazione rispetto all'esito del reclamo inoltrato dalla compagnia, è possibile altresì rivolgersi agli organi lussemburghesi i cui riferimenti sono disponibili sul sito di AIG Europe S.A.: <a href="http://www.aig.lu/">http://www.aig.lu/</a> . Tutte le richieste agli organi di mediazione devono essere rivolte in lussemburghese, tedesco, francese o inglese.</p>
<b>Negoziazione assistita</b>	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. Tale procedura è condizione di procedibilità della domanda giudiziale per le controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti.</p>



<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare direttamente il reclamo al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accendendo al sito: <a href="http://ec.europa.eu/finance/fin-net/members_en.htm">http://ec.europa.eu/finance/fin-net/members_en.htm</a> ), o all'IVASS, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. L'IVASS provvederà all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.
<b>PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. <i>HOME INSURANCE</i>), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE <u>NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.</u></b>	